Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 25 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2555.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali, con la seguente modificazione:

Nella lettera *b*) dell'art. 1, alla parola « medaglia » è sostituita la parola: « decorazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2556.

Costituzione dell'Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alla costruzione e alla gestione di case economiche e popolari e di borgate rurali nell'Africa Orientale Italiana è istituito, con sede in Addis Abeba, un ente denominato « Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana ».
Tale ente ha personalità giuridica.

Art. 2.

Le caratteristiche delle case economiche e popolari e quelle delle borgate rurali nell'Africa Orientale Italiana corrisponderanno, in quanto è possibile, a quelle definite dalle leggi per le case economiche e popolari nel Regno.

Art. 3.

Il capitale dell'Istituto è costituito:

a) dalle somme versate a fondo perduto dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana ai sensi della lettera a) dell'art. 6;

b) dalle aree cedute gratuitamente dai Governi dell'Africa Orientale Italiana;

c) dai fondi di riserva e da quella parte degli utili di bilancio che sarà devoluta ad aumento del capitale;

d) da elargizioni, donazioni, eredità e legati che provenissero all'Istituto in qualsiasi tempo.

Art. 4.

Per i suoi fini l'Istituto ha facoltà:

1° di acquistare aree edificatorie e fabbricati;

2° di costruire abitazioni economiche e popolari, anche con annesse botteghe, laboratori e simili; bagni, alberghi popolari ed edifici accessori per istituzioni che si propongano la elevazione e l'assistenza sociale ed igienica dei propri inquilini;

3° di vendere e locare con patto di futura vendita a privati, a società cooperative o ad altri enti abitazioni e negozi;

4° di vendere e permutare le aree e i fabbricati anche con gli eventuali accessori;

5° di promuovere espropriazioni di aree o di altri immobili;

6° di gestire fabbricati di proprietà di altri enti;

7° di locare le abitazioni e le botteghe di sua proprietà o da esso gestite;

8° di contrarre prestiti;

9° di ricevere depositi a garanzia di contratti di locazione;

10° di fare presso banche le operazioni indispensabili al raggiungimento dei suoi fini, escluse quelle di carattere aleatorio.

Art. 5.

L'Istituto ha facoltà di costituire sezioni distaccate nei territori dei singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 6.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana è autorizzato:

a) a versare all'Istituto, quale concorso nella formazione del capitale, la somma di L. 10.000.000 a fondo perduto;

b) a corrispondere all'Istituto un contributo annuo pari agli interessi sulle somme prese a mutuo commisurati al tasso del 2,50 %.

Art. 7.

Tutti gli atti riguardanti la costituzione e la gestione dell'Istituto godranno, in materia di tasse, il trattamento stabilito per gli atti della pubblica amministrazione.

L'Istituto è esonerato dall'imposta governativa e dalla sovrimposta municipale sul reddito dei fabbricati da esso costruiti e gestiti, per il periodo di un ventennio decorrente dalla data di ultimazione della costruzione.

Art. 8.

La rappresentanza e la difesa dell'Istituto nei giudizi è affidata di regola all'Avvocatura dello Stato, fatta eccezione per quei giudizi nei quali l'Istituto sia eventualmente in conflitto con le Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Per facilitare la costruzione di case economiche e popolari e di borgate rurali da parte dell'Istituto o di altri enti, che ne abbiano facoltà per legge, i Governi dell'Africa Orientale Italiana possono valersi delle disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità contenute negli articoli 42, 43, 44 e 45 delle norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397.

Art. 10.

E' approvato l'annesso ordinamento dell'Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 107. — MANCINI.

Ordinamento dell'Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa Orientale Italiana è amministrato da un presidente nominato dal Ministro per l'Africa Italiana e da un Consiglio di amministrazione.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri oltre il presidente e cioè:

di due consiglieri, rappresentanti il Ministero dell'Africa Italiana;

di un consigliere, rappresentante il Partito Nazionale Fascista;

di un consigliere, rappresentante il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana;

di un consigliere, rappresentante il Ministero delle finanze.

I consiglieri sono nominati dal Ministro per l'Africa Italiana per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di decadenza, rinuncia o morte, i consiglieri saranno sostituiti da altri che rimarranno in carica per il rimanente periodo del quinquennio.

Art. 3.

L'amministrazione dell'Istituto è controllata da un Collegio di sindaci composto da:

due sindaci effettivi e uno supplente nominati dal Ministro per l'Africa Italiana, su designazione, per uno degli effettivi, del presidente della Corte dei conti;

un sindaco effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Non può essere nominato presidente, consigliere o sindaco dell'Istituto e decade qualora sia stato nominato:

a) chi abbia lite vertente con l'Istituto o debiti o crediti verso di esso;

b) i parenti ed affini tra essi fino al 4° grado;

c) chi direttamente o indirettamente abbia parte in servizi e riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e quale capo dell'amministrazione:

1° studia i piani di lavoro e finanziari, sovraintende a tutti gli uffici e vigila sulle sezioni distaccate anche a mezzo dei consiglieri e di altre persone da lui specialmente delegate;

2° provvede a tutti gli atti amministrativi;

3° approva progetti di costruzione e di lavori e stipula atti e contratti;

4° convoca il Consiglio, fissando l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione;

5° adotta i provvedimenti che, nell'ambito della sua competenza, ritiene opportuni per il miglior svolgimento dell'attività dell'ente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'Istituto;

2° sulle proposte di modificazione del trattamento economico e giuridico del personale e del relativo organico;

3° sulle operazioni di mutuo;

4° sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

5° su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno due volte all'anno e può riunirsi in Roma.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri, oltre il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il collegio dei sindaci controlla tutta la gestione contabile dell'Istituto, facendo frequenti ed improvvisi riscontri; rivede il conto consuntivo e ne fa la relazione; vigila, nei limiti della gestione finanziaria, sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento.

I sindaci hanno diritto di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati che fossero costituiti, alle quali debbono essere invitati, e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Art. 9.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

La gestione generale dell'Istituto deve essere distinta da quella delle singole sezioni, ove queste siano istituite. Nel primo trimestre di ogni anno, il presidente sottopone al Consiglio i bilanci preventivi, ed entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, i conti consuntivi accompagnati da una sua relazione.

Il Collegio dei sindaci fa a sua volta una relazione sui conti consuntivi, i quali, dopo approvati dal Consiglio, sono trasmessi per conoscenza al Governatore generale, ai Governatori dei territori nei quali l'Istituto abbia svolto la sua attività, ed ai Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Art. 10.

L'Istituto preleverà ogni anno dagli utili netti una parte non inferiore a un quarto per costituire il fondo di riserva e ciò fino a raggiungere il terzo almeno del suo capitale di fondazione, salva la facoltà di costituire con parte degli utili altre riserve straordinarie per scopi determinati.

Art. 11.

Gli uffici dell'Istituto fanno capo ad un direttore, da cui dipendono tutti gli impiegati.

Le norme relative alla assunzione, alla consistenza numerica e al trattamento economico a qualsiasi titolo del personale dell'Istituto, sono stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 12.

Il direttore dell'Istituto:

a) organizza gli uffici distribuendo fra essi il lavoro e controllando il regolare proficuo funzionamento;

b) esamina gli affari di qualsiasi natura, amministrativa, tecnica e contabile;

c) interviene alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario e ne redige i verbali;

d) firma i mandati di pagamento fino alla concorrenza che sarà fissata in sede di regolamento, la corrispondenza d'indole istruttoria e di carattere esecutivo e gli atti amministrativi non riservati alla firma del presidente;

e) adempie a qualunque altro incarico che gli sia affidato dal presidente.

Art. 13.

In caso di liquidazione dell'Istituto, sia per l'impossibilità di proseguire i suoi scopi, sia per la perdita di metà del suo patrimonio, le attività disponibili saranno devolute agli enti che hanno concorso alla sua fondazione, in proporzione di tale concorso dopo soddisfatti gli obblighi tutti assunti verso terzi a termini di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2557.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Andrea Apostolo, con sede in Pesaro.

N. 2557. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Andrea Apostolo, con sede in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2558.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 2558. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 8 Confraternite in provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2559.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Pio Sodalizio del SS.mo Sacramento, con sede in Carbonara di Bari.

N. 2559. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Pio Sodalizio del SS.mo Sacramento, con sede in Carbonara di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2560.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Nurri (Nuoro).

N. 2560. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Nurri (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 54.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 55.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 681, concernente l'esonero dal dazio di esportazione per l'olio di oliva al solfuro e per l'olio di oliva destinato alle tonnare delle nostre Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 681, concernente l'esonero dal dazio di esportazione per l'olio di oliva al solfuro e per l'olio di oliva destinato alle tonnare delle nostre Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 gennaio 1938-XVI, n. 56.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938-XVI, n. 57.

Chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di un Corpo speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approvò il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1902, concernente l'aumento dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere alla chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in caso di riconosciute, straordinarie ed eccezionali esigenze di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'interno, per riconosciute, eccezionali e straordinarie esigenze di servizio di pubblica sicurezza, è autorizzata a chiamare, in servizio temporaneo, personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, fino alla concorrenza di un decimo dell'organico vigente ed in eccedenza ad esso.

Ai richiamati in servizio è attribuito il grado già da essi rivestito alla data dell'invio in congedo.

Art. 2.

Le chiamate saranno disposte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, con i quali sarà anche fissata la durata del servizio.

Art. 3.

La scelta degli elementi da chiamare si effettuerà, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, su designazione dei Prefetti del Regno, e su domanda degli interessati, l'idoneità fisica dei quali dovrà essere sempre accertata dai sanitari del Corpo, all'atto dell'ammissione in servizio.

Art. 4.

Ai chiamati in servizio temporaneo competono gli stipendi o le paghe spettanti in base all'anzianità di servizio raggiunta all'atto dell'invio in congedo, oltre a tutte le altre competenze fisse o variabili di cui sono provvisti i pari grado in servizio effettivo.

Ai pensionati è corrisposta la differenza tra la pensione e il trattamento economico sopraindicato.

Nessun assegno personale può essere ripristinato.

All'attribuzione degli stipendi o paghe, sarà provveduto con decreti Ministeriali da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 5.

Il servizio prestato dai chiamati temporaneamente per esigenze straordinarie, non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, nè è cumulabile ad alcun effetto con quelli precedentemente prestati.

A tale personale, che all'atto della chiamata non contrae alcun vincolo di ferma o rafferma e che può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'interno, non compete alcun premio di ingaggio o di rafferma o indennità di licenziamento, nè l'indennità per provvista di indumenti civili, di cui all'art. 51, lettera *b*), del regolamento, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Art. 6.

Nel solo caso in cui i chiamati in servizio temporaneo dovessero contrarre malattie o riportare ferite o lesioni con conseguente inabilità o andare incontro alla morte per riconosciuta causa di servizio, sarà provveduto, ai termini delle vigenti disposizioni di legge, alla concessione delle pensioni privilegiate, in sostituzione del trattamento di quiescenza ordinario e salvi i necessari conguagli.

Art. 7.

Ai chiamati in servizio temporaneo, sono applicabili — per la sola durata di esso — tutte le prerogative, le attribuzioni e le norme disciplinari e di servizio vigenti pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di cui al regolamento pel Corpo stesso, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà efficacia limitata a tutto il 30 giugno 1939-XVII.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1938-XVI, n. 58.

Modificazione del numero dei membri della Commissione per l'esame dei casi di revoca delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti 29 novembre 1928-VII, n. 2918, e 8 giugno 1931-IX, n. 1516, coi quali è stabilita la composizione della Commissione incaricata dell'esame dei casi di revoca delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Nostro Primo Segretario dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei membri, consiglieri degli Ordini, chiamati annualmente a far parte della Commissione per l'esame dei casi di revoca delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia è aumentato da 5 a 6, oltre il Nostro Primo Segretario predetto, presidente.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 59.

Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, relativo al finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, numero 1692, relativo al finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario agrario, convertito, con emendamento, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni da emettersi dalla Cassa di risparmio della Libia ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, fino alla concorrenza globale di lire 400.000.000, saranno ordinate per serie annuali di L. 40 milioni ciascuna. L'emissione di ciascuna serie, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno a cominciare dal 1° gennaio 1938, sarà autorizzata con decreto governatoriale al prezzo che sarà di volta in volta concordato con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze e che in ogni caso non potrà essere inferiore al 95 % del capitale nominale.

Art. 2.

Le obbligazioni da L. 1000 ciascuna potranno essere rappresentate da titoli unitari da L. 1000, ovvero da titoli multipli da L. 5000, 10.000, 50.000, 100.000.

I titoli saranno al portatore e potranno essere resi nominativi a richiesta dei portatori.

In un primo tempo, in luogo dei titoli definitivi, potranno essere rilasciati certificati provvisori.

Art. 3.

Sulle obbligazioni sarà corrisposto l'interesse annuo netto del 5 %, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692.

Tale interesse sarà pagato, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno, presso le banche di diritto pubblico e d'interesse nazionale, nonchè presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, e presso le Casse di risparmio del Regno, dietro presentazione delle cedole annesse ai titoli definitivi, o dei certificati provvisori.

Art. 4.

La Cassa di risparmio della Libia determinerà le caratteristiche dei titoli da emettere, i quali saranno staccati da un registro a madre e figlia e dovranno portare l'indicazione della serie, il numero progressivo, il valore di ciascuna obbligazione, il numero delle obbligazioni raggruppate in ciascun titolo multiplo ed il timbro a secco della Cassa di risparmio della Libia. Dovranno inoltre contenere ogni altra indicazione che valga ad identificarli con esattezza e il richiamo alle disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, e del presente decreto, con espressa menzione della garanzia del Governo della Libia e di quella sussidiaria del Governo centrale.

I titoli dovranno altresì portare la firma del presidente, del direttore e del ragioniere della Cassa di risparmio della Libia o di chi per essi.

Art. 5.

Ai sensi ed agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, il Governo della Libia rimborserà alla Cassa di risparmio della Libia, semestralmente, fino all'estinzione delle obbligazioni, la differenza fra gli interessi, in ragione del 5 % sul capitale nominale, dovuti ai portatori delle obbligazioni, e quelli a carico dei mutuatari per le operazioni eseguite col ricavato delle obbligazioni medesime.

Iniziatosi l'ammortamento delle obbligazioni, sarà effettuata annualmente tra il Governo della Libia e la Cassa di risparmio della Libia la regolazione delle differenze risultanti tra il prezzo di emissione e il costo delle obbligazioni

stesse, per quelle acquistate, od il valore nominale, per quelle rimborsate per sorteggio ai sensi del successivo art. 11.

Nel bilancio della Libia saranno annualmente effettuate le iscrizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

Le somme ricavate annualmente dall'emissione delle obbligazioni di cui al presente decreto saranno erogate dalla Cassa di risparmio della Libia in mutui da consentirsi in base alle norme stabilite dal R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, con garanzia ipotecaria:

a) fino alla concorrenza di un quarto, per l'esercizio ed il miglioramento di aziende agrarie;

b) fino alla concorrenza di un altro quarto, per il finanziamento di opere autorizzate dal Governo della Libia per l'estrazione e la distribuzione delle acque a scopo irriguo;

c) fino alla concorrenza della rimanente metà, a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia.

Art. 7.

Le aziende agricole, per ottenere la concessione dei mutui di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, dovranno dimostrare di avere una attrezzatura tecnica ed economica tale da dare pieno affidamento di poter portare a buon fine la valorizzazione agricola intrapresa, ed il proprietario od il concessionario di esse, dovrà essere in regola nei suoi rapporti con la Cassa di risparmio della Libia.

Il tasso di interesse, relativo alle anzidette operazioni di mutuo, fissato nei limiti di cui all'art. 15 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, sarà aumentato del 0,25 % annuo a favore della Cassa di risparmio della Libia, a titolo di rimborso delle spese inerenti all'emissione ed al servizio delle obbligazioni di cui al presente decreto.

Art. 8.

Qualora, per le operazioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6, il 50 % del valore di stima dei fondi offerti in garanzia a norma dell'art. 13 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, decurtato da eventuali precedenti mutui con la Cassa di risparmio della Libia, non sia sufficiente a coprire l'importo del nuovo mutuo richiesto, potranno, nei limiti del 20 % di questo, essere offerti in garanzia altri fondi, da considerarsi sempre per il 50 % pel loro valore di stima.

In difetto, al momento della stipulazione del mutuo, delle garanzie reali integrative di cui al comma precedente, si potrà tener conto anche del maggiore valore che il fondo conseguirà per i miglioramenti che ad esso saranno apportati con l'esecuzione delle opere a scopo irriguo. In tal caso l'ipoteca sarà iscritta sul fondo per l'intero ammontare del mutuo stipulato; ma la somministrazione del mutuo sarà fatta gradualmente sulla base delle valutazioni, anche in corso d'opera, da eseguirsi dai tecnici dell'Istituto mutuante.

Il proprietario o concessionario dell'azienda agricola dovrà impegnarsi, all'atto della stipulazione del mutuo, a compiere, entro cinque anni, le opere a scopo irriguo per le quali il mutuo è richiesto.

Le disposizioni del presente articolo possono anche estendersi, in quanto applicabili, a più aziende agricole associate. In tal caso le aziende interessate dovranno singolarmente e collegialmente trovarsi nelle condizioni e ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo e resteranno solidalmente obbligate al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale mutuato.

Art. 9.

Il Governo della Libia è autorizzato, su conforme parere del Comitato di colonizzazione, a ripartire l'esecuzione di tutto o di parte delle opere previste dall'art. 6, lettera *b*), del presente decreto, in un numero di anni maggiore di quello previsto dal disciplinare di concessione, e ciò anche quando l'approvazione di esso sia di competenza ministeriale.

Qualunque sia il numero di annualità in cui viene ripartito il programma di opere di cui al citato art. 6, lettera *b*), non potrà essere invocata dal proprietario o dal concessionario dell'azienda agricola eccezione o deroga alcuna in ordine al disposto del secondo comma del precedente articolo 8 ed alla data di inizio del rimborso delle somme mutuate.

Art. 10.

Le operazioni di mutuo previsto alla lettera *c*) dell'art. 6, dovranno essere assistite da garanzia ipotecaria di primo grado sui beni immobili di proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Libia, dal medesimo, di volta in volta, specificatamente indicati.

Gli interessi relativi a tali operazioni dovranno determinarsi dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze, su proposta del Governo generale della Libia.

A tali interessi è applicabile la disposizione di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto.

Art. 11.

Trascorsi cinque anni dalla data di emissione di ciascuna serie delle obbligazioni, la Cassa di risparmio della Libia inizierà l'estinzione delle obbligazioni stesse. Questa avrà luogo il 1° gennaio di ogni anno, a cominciare da quello successivo al compimento del quinquennio, per un numero di obbligazioni pari ad un ventesimo dei titoli costituenti ogni singola serie, o previo acquisto sul mercato, quando il corso delle obbligazioni sia inferiore al loro valore nominale, o previo sorteggio delle obbligazioni, quando non sia possibile acquistarle sul mercato alle condizioni predette.

L'elenco dei titoli come sopra acquistati o sorteggiati sarà tempestivamente reso pubblico mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il rimborso delle obbligazioni sorteggiate sarà effettuato in Tripoli, presso la sede della Cassa di risparmio della Libia, dietro presentazione dei titoli relativi.

Art. 12.

In correlazione a quanto dispone per l'estinzione delle obbligazioni il primo comma del precedente articolo, le operazioni di credito da effettuarsi dalla Cassa di risparmio della Libia col ricavato dalle obbligazioni medesime, dovranno entrare in ammortamento non oltre il quinto anno dalla loro accensione.

Art. 13.

Alle operazioni di credito previste dal R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, non saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di credito agrario che siano in contrasto con quelle dettate dal presente decreto.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio della Libia, prima di decidere sull'ammissione delle operazioni di credito agrario, dovrà procedere a severi accertamen-

ti intorno alla natura ed all'estensione dei prestiti, che devono avere scopi agrari, ed alla valutazione dei risultati che il mutuatario si ripromette di conseguire con le opere cui è destinato il finanziamento. Esso dovrà tener conto, in modo particolare, delle garanzie offerte, in osservanza delle norme contenute nel R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, e nel presente decreto.

Art. 15.

Dei componenti il Collegio sindacale della Cassa di risparmio della Libia, uno sarà designato dal Ministro per le finanze, ed uno dal presidente della Corte dei conti.

La Cassa di risparmio predetta riferirà semestralmente, per il tramite del Governatore generale della Libia, ai Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze, sullo sviluppo e sull'andamento delle operazioni di credito che formano oggetto del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI.
Attribuzione al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione della proprietà di alcuni terreni nel comune di Alghero (Sassari) sottoposti a trasformazione fondiaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 dicembre 1937-XVI depositata alla Segreteria in data 29 stesso mese ed anno, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ed esteso, con il decreto del Capo del Governo in data 15 luglio 1933-XII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 stesso mese ed anno, all'attività in materia di colonizzazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione — ha riconosciuto e dichiarato che i fondi rustici qui appresso indicati, siti in comune di Alghero (Sassari), perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, possono essere trasferiti al Commissariato;

Terreni intestati in catasto ai sigg. Del Rio Salvatore, Maria, Maria Giuseppa, Anna e Raimondo fu Gavino quali proprietari e a Demontis Maria Antonia ved. Del Rio quale usufruttuaria, aventi una superficie complessiva di ettari 98.27.06 e riportati in catasto come segue:

Foglio XII mappale 9;
» XXV » 9-12;
» XXVI » 1;

Ritenuto che gli aventi diritto non hanno accettato la indennità di L. 85.000 offerta dal Commissariato;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1937-XV del Commissariato medesimo, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini del Commissariato, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopra citato e consecutive modificazioni ed aggiunte;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I terreni sopraindicati e descritti sono trasferiti in proprietà del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

È ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte del Commissariato predetto che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 85.000, offerta come indennità dal Commissariato e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro 2 Finanze, foglio 323. — VILLA.

(696)

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI.
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari « Luigi Luzzatti » di Treviso è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Treviso »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice-presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello stato dell'Ente;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sigg. ing. Alessandro Rubinato e ing. Lodovico Ottavi, sono nominati rispettivamente presidente e vice-presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 283.

(719)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1937-XVI.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Treviso come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1087, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari « Luigi Luzzatti » di Treviso fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto approvato dal Consiglio di amministrazione del sopraccennato Istituto con delibera 18 settembre 1937, e modificato con delibera 30 ottobre stesso anno;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari « Luigi Luzzatti » di Treviso è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Treviso ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 30 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1937-XVI. I successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI
Registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 136.

(720)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1938-XVI.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al signor Basile Giuseppe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Giuseppe Basile, nato a Napoli il 16 luglio 1897 da Alberto e da Francesca Straniero, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giuseppe Basile il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° febbraio 1938 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giuseppe Basile il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(700)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1938-XVI.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Bassi Maria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Bassi, nata a La Spezia il 2 novembre 1895 da Antonio e da Luigia Riccobaldi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Bassi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° febbraio 1938 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Bassi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(701)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1938-XVI.

Norme per l'applicazione del beneficio fiscale per i residui della distillazione di oli minerali, destinati al collaudo di motori Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, lettera *d*), n. 3, del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendano fruire dell'agevolezza fiscale prevista dall'art. 5, lettera *d*), n. 3, del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, dovranno farne domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte in-

dirette, corredando l'istanza con certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, il quale attesti che la richiedente produce motori a pressione costante (ciclo Diesel), per applicazioni navali o per autoveicoli.

In tale istanza dovranno indicarsi:

a) il preciso nominativo della ditta e, trattandosi di Società, la persona delegata a rappresentarla;

b) la sede dello stabilimento di produzione e la sua potenzialità;

c) i tipi di motori a pressione costante (ciclo Diesel) che si intende di costruire e le loro caratteristiche essenziali;

d) la qualità e quantità di nafta che si presume di poter consumare nel collaudo di ciascun tipo di motore;

e) la dogana presso la quale avranno luogo le operazioni di importazione a tassa di vendita ridotta dei quantitativi di carburante corrispondenti ai consumi accertati nel collaudo di motori a pressione costante (ciclo Diesel).

Le indicazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) potranno essere modificate con successive istanze, in relazione alle mutate necessità dell'industria.

Nel caso, però, di apparato motore principale di propulsione navale o di gruppo di apparati motori principali di propulsione navale di identico tipo, di potenza, in entrambi i casi, superiore a 500 cavalli-asse, dovranno presentare una specifica istanza contenente le indicazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

Art. 2.

Riconosciuta la regolarità dell'istanza ed accertato che la ditta si trova nelle condizioni prescritte per poter fruire della agevolezza, il Ministero delle finanze ne da avviso alla dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica, per l'espletamento dei compiti previsti dai successivi articoli.

Art. 3.

Agli effetti della concessione di cui al decreto-legge sopra citato, sono considerate prove di collaudo dei motori a pressione costante (ciclo Diesel) destinati ad azionare autoveicoli, tanto gli esperimenti eseguiti al banco (prove per assestare le varie parti meccaniche e per la regolazione delle pompe di iniezione e la pressione dell'interno degli iniettori, prova al mulinello, prova idraulica al freno Froud con dinamometro), quanto quelli effettuati sul telaio per un percorso non superiore a 250 km. col carico massimo che il veicolo deve portare.

Tale percorso è comprensivo sia della prova preliminare nell'ambito dell'officina, sia di quella eseguita fuori dello stabilimento.

È escluso da ogni beneficio fiscale il consumo di carburante comunque avvenuto durante il ciclo di lavorazione dei singoli pezzi o impiegato nella loro revisione.

Art. 4.

Mediante diretti esperimenti, eseguiti col concorso di un ingegnere del competente Ufficio tecnico erariale, la dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica agevolata determina il consumo medio unitario di residui di olii minerali per le prove da farsi su motori da autoveicoli tanto al banco, quanto in pista o su strada.

Di ogni esperimento sarà redatto verbale in contraddittorio con la ditta interessata, da sottoporre alla ratifica del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Determinato il consumo medio unitario per ciascun tipo di motore a pressione costante (ciclo Diesel), secondo le rispettive caratteristiche di costruzione (potenza del motore, numero dei cilindri, cilindrata, ecc), la dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica dovrà accertare quanti autoveicoli sono sottoposti al collaudo.

All'uopo le ditte fabbricanti sono tenute a dichiarare preventivamente il numero di autoveicoli di ciascun tipo che intendono sottoporre a collaudo e, per le forniture fatte alle pubbliche amministrazioni, le ditte medesime dovranno comprovare la percentuale di veicoli da collaudare, mediante esibizione dei corrispondenti contratti da cui risultino i particolari impegni assunti dai fabbricanti verso i loro clienti.

Per le forniture fatte senza contratto, come per le vendite isolate, la ditta fabbricante, prima di iniziare ogni collaudo ne darà avviso all'ufficio doganale competente, il quale controllerà l'effettivo compimento delle prove con quei sistemi di riscontro che riterrà più confacenti al fine da raggiungere, non esclusa qualche assistenza diretta all'esperimento su strada.

Art. 6.

Sono considerati per applicazioni navali — agli effetti del citato decreto-legge — i motori a pressione costante (ciclo Diesel) destinati alla propulsione di qualsiasi nave o galleggiante e quelli che debbono azionare apparecchi ausiliari di bordo.

Sono ammessi ai benefici fiscali i consumi di carburante agevolato effettuati nelle prove al banco e nelle prove in mare salvo le maggiori agevolezze previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870.

Art. 7.

Il consumo medio unitario di carburante agevolato per le prove al banco dei motori a pressione costante (ciclo Diesel) destinati ad applicazioni navali, si determina in base ad un consumo unitario di 180 grammi per cavallo asse ora, tenendo presente che l'esperimento preliminare ha la durata di 60 ore, mentre per la prova definitiva si avrà riguardo alle particolari clausole dei contratti di fornitura che le ditte interessate dovranno esibire alla dogana.

Art. 8.

Per le prove in mare fatte fuori delle acque territoriali, di navi di qualsiasi tipo o di galleggianti, pure di qualsiasi tipo, nonchè per le prove fatte agli ormeggi ed entro il limite del mare territoriale dalle sole navi mercantili, i carburanti beneficiano, a norma delle vigenti disposizioni, della completa esenzione dal dazio e dalla tassa di vendita.

Pei galleggianti di qualsiasi tipo, anche se destinati al servizio nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, ecc., ed in genere per le navi non mercantili, è ammesso alle agevolazioni fiscali il carburante occorrente:

a) per le prove fatte agli ormeggi;

b) per le prove compiute in mare territoriale purchè della durata complessiva di non più di 24 ore, anche se compiute in più riprese.

Art. 9.

Il carburante occorrente per le prove di cui al precedente articolo sarà imbarcato con regolare bolletta di esportazione su dichiarazione scritta della ditta che dovrà esplicitamente indicare la particolare destinazione della merce, obbligandosi a preavvertire la dogana della esecuzione di ogni prova.

La dogana, accertata la esatta quantità e qualità di carburante ne consente l'imbarco, e, ad operazione ultimata, assicura l'integrità del carico con piombi o con altro congegno di chiusura da applicare alle valvole di immissione e di estrazione dei serbatoi.

Qualora però le navi, con motori di propulsione e di potenza superiore a 300 cavalli asse ora, dovessero effettuare anche delle prove fuori delle acque territoriali, sarà provveduto a munire le navi stesse di apposito manifesto provvisorio ai fini della iscrizione dei quantitativi di carburante che saranno imbarcati con bolletta di lasciapassare per merci estere.

Art. 10.

Alle prove da eseguirsi in mare nelle acque territoriali intervengono, con l'ingegnere del Registro italiano navale ed aeronautico, un funzionario della dogana ed un graduato della Regia guardia di finanza, i quali, proceduto all'apertura dei serbatoi, accertano il consumo del carburante durante le singole prove, redigendo verbale in contraddittorio della ditta interessata.

Tale verbale, firmato da tutti gli intervenuti, sarà corredato della bolletta di esportazione che ha legittimato l'imbarco del carburante e verrà sottoposto alla ratifica del Ministero delle finanze.

A collaudo ultimato potrà consentirsi la reintroduzione in franchigia del carburante sopravanzato, salvo che la ditta non intendesse destinarlo a provviste di bordo, nel quale caso sarà rilasciata nuova bolletta di esportazione, a scarico di quella emessa a norma dell'art. 9.

Art. 11.

La liquidazione dei quantitativi di carburante consumato nel collaudo di motori a pressione costante (ciclo Diesel) sarà fatta alla fine di ciascun bimestre in base al numero di motori di ogni tipo che risulteranno messi in commercio durante il bimestre stesso.

All'uopo la dogana potrà integrare i riscontri di cui ai precedenti articoli con l'esame dei registri commerciali e della « tabella » di fabbricazione da cui risulti il numero d'ordine progressivo assegnato a ciascun motore.

Di tale liquidazione sarà redatto verbale in contraddittorio con la ditta fabbricante.

Nessun consumo di carburante agevolato sarà ammesso alla liquidazione bimestrale fino a che i verbali di accertamento di cui agli articoli 4 e 10 non saranno stati approvati dal Ministero.

Art. 12.

Accertato il numero e il tipo di motori a pressione costante (ciclo Diesel) messi in commercio nel bimestre, con le modalità di cui all'articolo precedente, la dogana rilascerà « un buono di importazione a tassa vendita ridotta » su speciale modello che sarà fornito dal fabbricante e dal quale dovrà risultare:

a) il bimestre cui i collaudi ammessi ai benefici fiscali si riferiscono;

b) la fabbrica e il numero e tipo dei motori a pressione costante (ciclo Diesel) estratti nel bimestre;

c) i consumi medi unitari per ciascun tipo e per i motori marini i consumi effettivi accertati a termini dell'art. 10;

d) i quantitativi complessivi e la densità per ciascuna qualità di residui di oli minerali consumati e che possono, di conseguenza, importarsi a tassa vendita ridotta.

Il buono può essere girato a favore del fornitore del carburante, ma non è ammessa che una sola girata e sarà ritirato dalla dogana presso la quale avrà luogo l'operazione per essere unito alla matrice della corrispondente bolletta, a giustificazione del minore importo di tassa vendita riscosso.

Per i consumi relativi ai collaudi dei motori marini, la dogana potrà consentire il rilascio dei buoni di che trattasi appena ultimate le prove di collaudo.

Art. 13.

Senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dalla legge doganale, saranno esclusi dal godimento dei benefici fiscali di cui al provvedimento legislativo 17 novembre 1937, n. 1870, quelle ditte che in qualunque modo contravvenissero alle prescrizioni del presente decreto o che tendessero a conseguire indebiti vantaggi con dichiarazioni inesatte o mediante irregolari procedimenti.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(699)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, concernente la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

(743)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2159, concernente la riforma delle vigenti disposizioni riguardanti le imposte di soggiorno e di cura.

(744)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per gli scambi e per le valute in data 1° febbraio 1938-XVI ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.

(742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 2 febbraio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Max Weidenmann, vice console di Svizzera a Livorno.

(653)

In data 22 gennaio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Linton Crook, vice console degli Stati Uniti d'America in Palermo.

(654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica S. Michele Sacco in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1938-XVI, n. 296, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica S. Michele Sacco, con sede in comune di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 12 dicembre 1937.

(662)

Nomina del presidente del Consorzio di bonifica di Vada e Collemezzano in provincia di Livorno.

Con decreto Ministeriale n. 601 dell'8 febbraio 1938-XVI è stato nominato presidente del Consorzio di bonifica di Vada e Collemezzano, in provincia di Livorno, il cav. uff. dott. Ranieri Adorni Braccesi.

(663)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Media dei cambi e dei titoli

del 21 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,45
Francia (Franco)	62,50
Svizzera (Franco)	44[illegible],00
Argentina (Peso carta)	5,04
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,86
Danimarca (Corona)	4,261
Norvegia (Corona)	4,796
Olanda (Fiorino)	10,64
Polonia (Zloty)	359,35
Portogallo (Scudo)	0,8677
Svezia (Corona)	4,9185
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3.6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,30
Id. 3,50% (1902)	70,45
Id. 3 % Lordo	52,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,35
Id. id. 5 % (1936)	93,825
Rendita 5% (1935)	93,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,925
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

N. 43

Media dei cambi e dei titoli

del 22 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,30
Francia (Franco)	62,45
Svizzera (Franco)	441,50
Argentina (Peso carta)	5,04
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,82
Danimarca (Corona)	4,2545
Norvegia (Corona)	4,7885
Olanda (Fiorino)	10,628
Polonia (Zloty)	360,55
Portogallo (Scudo)	0,8663
Svezia (Corona)	4,91
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,45
Id. 3,50% (1902)	70,45
Id. 3,00% Lordo	52,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,55
Id. id. 5 % (1936)	94,025
Rendita 5% (1935)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,90
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 59.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 20 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Galli Domenico fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: una cartella 5 per cento Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 8 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: D'Andrea Pietro fu Giulio-Termoli — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento (mista), rendita L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 29 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Pagano Alberto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: tre cartelle redimibile 3,50 per cento, capitale L. 11.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 — Data: 13 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione della ricevuta: Nesi Pietro di Michele — Titoli del Debito pubblico: un titolo ex consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 25 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione della ricevuta: Pennoni Giorgio di Primo — Titoli del Debito pubblico: un titolo 5 per cento Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 5 settembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione della ricevuta: D'Andrea Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: due titoli ex consolidato 5 per cento, capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ... — Data: 22 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione della ricevuta: Bassetti Rizziero di Ottaviano — Titoli del Debito pubblico: un certificato ex consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(689)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Bologna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 6 ottobre 1937-XV per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) del comune di Bologna;
Visto il decreto Ministeriale, in data 30 dicembre 1937-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) del comune di Bologna, nell'ordine appresso indicato:

1° Magnani dott. Rino, con punti 127 su 150;
2° Lamberti avv. Alfonso, con punti 118 su 150;
3° Caporali dott. Renato, con punti 117 su 150;
4° Fabbrichesi avv. Riccardo, con punti 114 su 150;
5° Poppi dott. Giuseppe, con punti 113 su 150;
6° Vallisi avv. Raffaele, con punti 110 su 150;
7° Polizzy rag. Alfredo, con punti 108 su 150;
8° Somma dott. Carlo, con punti 107 su 150;
9° Vivaldi dott. Maurizio, con punti 106 su 150, ex combattente, croce merito guerra;
10° Sciaraffia Filippo, con punti 106 su 150;
11° Gaiani avv. Antonio, con punti 104 su 150;
12° Tancini dott. Attiliano, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(713)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Novara.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 29 settembre 1937-XV, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°), vacante nel comune di Novara;
Visto il decreto Ministeriale, in data 30 dicembre 1937-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) del comune di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1° Fossati avv. Gian Paolo, con punti 114 su 150;
2° Eletti dott. Riccardo, con punti 113 su 150;
3° Importuno avv. Giuseppe, con punti 112 su 150;
4° Barozzi dott. Paolo, con punti 109 su 150;
5° Casalin avv. Antonio, con punti 108 su 150;
6° Napoli dott. Renato, con punti 107 su 150;
7° Pujatti Antonio, con punti 103 su 150;
8° Massucco dott. Dante, con punti 102 su 150, medaglia bronzo valor militare, invalido di guerra, croce merito guerra, iscritto P.N.F. dal 1° aprile 1922;
9° Grossi avv. Biagio, con punti 102 su 150, medaglia argento e 2 bronzo valor militare, croce al merito di guerra;
10° Stevano dott. Vincenzo, con punti 102 su 150;
11° Zanoli dott. Luigi, con punti 100 su 150, ex combattente, iscritto P.N.F. 22 dicembre 1921, brevetto Marcia su Roma;
12° Angelini Giuseppe, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(714)

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 14 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 2 del 4 gennaio u. s., e portante la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1936-XV;
Visti gli articoli 8 e 44 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di modificare la costituzione di alcune delle Commissioni giudicatrici con sede in Forlì, Reggio Calabria, Cremona, Padova, Pisa, Pescara, Como, Modena, Lecce, Rieti e Cuneo;

Decreta:

1. — Il dott. Stanislao Caboni, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Forlì e Pesaro (sede Forlì) in sostituzione del dott. Petrignani Giovanni.

2. — Il prof. Plinio Atzeni Tedesco, docente universitario in patologia medica, il prof. Antonio Spinelli, docente universitario in patologia chirurgica, ed il dott. Trimarchi Lorenzo sono nominati componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (sede Reggio Calabria) in sostituzione, rispettivamente, del prof. Antonio Stilo, del prof. Giovanni Carossini e del dott. Edoardo Mollica.

3. — Il dott. Fraenza Pasquale, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Cremona e Piacenza (sede Cremona) in sostituzione del dott. Martinelli Nicola.

4. — Il prof. Aldo Zanibon, docente di patologia chirurgica, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Ferrara, Rovigo e Padova (sede Padova) in sostituzione del prof. Eugenio Maurizio.

5. — Il prof. Silvio Luschi, primario ospedaliero, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Livorno e Pisa (sede Pisa) in sostituzione del prof. Arrigoni Riccardo.

6. — Il dott. Italo De Vito, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Campobasso e Pescara (sede Pescara) in sostituzione del dott. Carlo Capasso.

7. — Il dott. Frattaroli Maria Filippo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Como e Varese (sede Como) in sostituzione del dott. Stranieri Federico.

8. — Il dott. Stefano Russo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Mantova e Modena (sede Modena) in sostituzione del dott. De Victoris Medori Raffaele.

9. — Il prof. Milziade Magnini, primario ospedaliero, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto (sede Lecce) in sostituzione del prof. Onofrio Angelelli.

10. — Il dott. Veniero Petrini, medico condotto, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Rieti, Terni e Viterbo (sede Rieti) in sostituzione del dott. Colarieti Concetto.

11. — Il dott. Vito Mallo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Cuneo ed Imperia (sede Cuneo) in sostituzione del dott. De Marchi Alberto.

I Prefetti delle provincie di Forlì, Reggio Calabria, Cremona, Padova, Pisa, Pescara, Como, Modena, Lecce, Rieti e Cuneo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(715)

Modificazione nella composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Bergamo, Caltanissetta, Venezia, Alessandria e Catanzaro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti in data 8 settembre e 10 novembre 1937, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 settembre e del 20 novembre stesso anno, nn. 213 e 269, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Bergamo, Caltanissetta, Venezia, Alessandria e Catanzaro;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari in data 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del prof. Oddo Casagrande, membro di detta Commissione, perchè impedito d'intervenire alle sedute della medesima in seguito a malattia;

Decreta:

Il prof. Neri Filippo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Bologna, è nominato membro della cennata Commissione giudicatrice, in sostituzione del prof. Casagrande Oddo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

(716) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936-XV.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 9 novembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 269 del successivo giorno 20;
Visti gli articoli 8 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di modificare la costituzione delle Commissioni giudicatrici per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, con sede in Como, Benevento, Milano, Vercelli, Catania e Napoli;

Decreta:

1. — Il dott. Stranieri Federico, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Como, Sondrio e Varese (sede Como) in sostituzione del dott. Frattaroli Maria Filippo;

2. — Il dott. Giulio Cesareo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Benevento e Campobasso (sede Benevento) in sostituzione del dott. Pasquale Cimmino;

3. — Il dott. Giacomo Sechi, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione della provincia di Milano (sede Milano) in sostituzione del dott. Roberto Ausiello;

4. — Il dott. Cantone Carlo, libero esercente specialista in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Aosta, Novara e Vercelli (sede Vercelli) in sostituzione del prof. Mario Massazza;

5. — La signora Ceccarelli Clara, ostetrica condotta, è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani (sede Catania) in sostituzione della signora Scuti Teresa;

6. — Il dott. Giuseppe Migliore, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta della provincia di Napoli (sede Napoli) in sostituzione del dott. Giulio Russo.

I prefetti di Como, Benevento, Milano, Vercelli, Catania e Napoli sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(717)

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli degli Archivi di Stato ed Archivi provinciali di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 31 ottobre 1937-XVI:

1) n. 8900.18/46131, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio 384, con il quale venne indetto un concorso per esami per 4 posti di archivista in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

2) n. 8900.18/46127, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio 387, con il quale venne indetto un concorso per esami per 4 posti di vice-conservatore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

3) n. 8900.18/46129, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio 385, con il quale venne indetto un concorso per esami per 10 posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

4) n. 8900.18/46128, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio 386, con il quale venne indetto un concorso per esami per un posto di operatore in prova (gruppo *C*, grado 12°, carica speciale) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi suindicati avranno luogo nei giorni e ore seguenti:

14 marzo	ore 9:	operatore (gruppo *C*, grado 12°, carica speciale);
15 marzo	ore 9:	operatore (gruppo *C*, grado 12°, carica speciale);
20 marzo	ore 9:	aiutante aggiunto (gruppo *C*, grado 13°);
21 marzo	ore 9:	aiutante aggiunto (gruppo *C*, grado 13°);
28 marzo	ore 9:	vice conservatore (gruppo *B*, grado 11°);
29 marzo	ore 9:	vice conservatore (gruppo *B*, grado 11°);
30 marzo	ore 9:	vice conservatore (gruppo *B*, grado 11°);
8 aprile	ore 9:	archivista di Stato (gruppo *A*, grado 10°);
9 aprile	ore 9:	archivista di Stato (gruppo *A*, grado 10°);
11 aprile	ore 9:	archivista di Stato (gruppo *A*, grado 10°);
12 aprile	ore 9:	archivista di Stato (gruppo *A*, grado 10°).

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(718)

Concorsi a posti di segretario capo di 2ª classe dei comuni di Canosa di Puglia, Città di Castello, Colle Val d'Elsa, Favara, Gallipoli e Licata.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Canosa di Puglia, Città di Castello, Colle Val d'Elsa, Favara, Gallipoli e Licata, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno, (Direzione generale dell'Amministrazione civile)) non oltre il giorno 30 aprile 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati devono indicare il posto al quale intendono concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo a ciascuna di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(739)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.